

L'utilizzo delle riserve a copertura di perdite

Parole corrette per capire correttamente i concetti

di Gian Carlo Bondi

La Corte di Cassazione ha di recente emanato una sentenza (n. 15087 del 12.05.2022) che stabilisce l'ordine da seguire nell'utilizzo delle riserve per la copertura delle perdite.

La sentenza risulta interessante dal punto di vista didattico: sia per il percorso logico che ha portato alle conclusioni e per il giudizio espresso; sia perché, affrontando nel dettaglio l'utilizzo delle riserve per la copertura delle perdite, richiama diversi temi che fanno capo a un ambito del Bilancio non semplice da padroneggiare.

Il dispositivo della sentenza

La vicenda trae spunto dall'impugnazione da parte di alcuni soci di una s.p.a. della delibera di approvazione del Bilancio sociale e di distribuzione di dividendi per oltre 2,5 milioni di euro.

Viene contestata la violazione dell'articolo 2426, comma 1, n. 4, cod. civ., in tema di **valutazione delle partecipazioni in imprese controllate con utilizzo del metodo del patrimonio netto** in luogo del criterio del costo d'acquisto. Il maggior valore derivante dall'applicazione di tale criterio era stato infatti imputato direttamente al Conto economico di periodo e non invece iscritto nello Stato patrimoniale in una *Riserva non distribuibile*, con l'effetto che tale componente positivo si era confuso nel Risultato economico di periodo andando infine a provocare l'emersione di un utile in luogo di una perdita, e quindi consentendo ai soci la distribuzione di dividendi.

La Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato **nulla la delibera di approvazione del bilancio e della distribuzione di dividendi ai soci**, in quanto era stata imputata a copertura delle perdite la riserva non distribuibile, costituita ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 4, cod. civ., sebbene fossero iscritte ulteriori riserve disponibili, che avrebbero dovuto essere assorbite prioritariamente.

La riserva non distribuibile, infatti, si basa su un valore stimato e non ancora realizzato, dunque può essere utilizzata per la copertura delle perdite solo dopo l'assorbimento di ogni altra riserva distribuibile iscritta in bilancio. Come sostenuto nel paragrafo 4.5 della stessa sentenza, *“si tratta di principio posto a tutela di un interesse più generale, che trascende quello del singolo socio, essendo dettato, in particolare, a protezione dell'affidamento che i terzi abbiano fatto sulla consistenza del capitale sociale, che, perciò, non può essere intaccato prima che siano state esaurite le altre voci del patrimonio stesso”*.

Di seguito riprendiamo i concetti di Patrimonio netto e Risultato economico (Utile o Perdita), per poi chiarire, attraverso ulteriori estratti dal testo della sentenza, l'ambito nel quale si muove la Corte, nonché il significato dei termini e delle espressioni utilizzati.

Patrimonio netto e Risultato economico (Utile o Perdita)

Il **Patrimonio netto** esprime il valore dell'impresa considerata a un certo istante. Si tratta di un valore *derivato*, che non ha un'esistenza autonoma ma consegue “astrattamente” dai valori che sono stati assegnati ad altri elementi patrimoniali, questi sì “concreti” e per così dire *originari*. In particolare, l'importo del Patrimonio netto scaturisce dalla **somma algebrica tra le Attività e le Passività aziendali**, intendendo le prime quali insieme di valori disponibili per l'esercizio dell'impresa e le seconde quali debiti, vincoli, previsioni di spesa e oneri sorti durante la gestione, che gravano sulle Attività, ipotecandone una parte corrispondente.

Il Patrimonio netto rappresenta dunque virtualmente il valore dell'Attivo che residuerebbe una volta onorate tutte le obbligazioni che incombono sull'impresa. Chiamiamo *Attività nette* queste risorse dell'Attivo, che, in quanto libere da vincoli che non siano riconducibili alla proprietà, possono essere considerate a tutti gli effetti come beni appartenenti ai soci.

Esempio

Valori al 31/12/n1:

Attivo € 100, costituito da: Impianti e macchinari € 50, Merci € 40, Denaro in cassa € 10

Passivo € 40, costituito da Debiti v/fornitori

Attività nette € 60 (date da € 100 di Attivo meno € 40 di Passivo)

Patrimonio netto € 60

Come si nota, il Patrimonio netto **non consiste in un valore aggiuntivo rispetto all'Attivo**, ma corrisponde al *nome* con cui indichiamo l'astratta fonte di finanziamento di una sua quota, quella delle Attività nette, rispetto alle quali trova corrispondente simmetria contabile in termini di valore.

Il Patrimonio netto accoglie in sé una suddivisione convenzionale – ancora più astratta –, e viene dunque articolato nelle cosiddette “**quote ideali**” (Capitale sociale, Riserve proprie e Utili in corso di formazione), che rappresentano, per così dire, le *ragioni* attraverso le quali il valore unitario si è progressivamente formato per fasi, nonché i *vincoli* di differente rilevanza che insistono sulle corrispondenti Attività nette.

Esempio

Nel nostro caso, i € 60 di Patrimonio netto potrebbero essersi formati nel tempo in questo modo:

€ 50 per apporti dei soci in sede di costituzione (Capitale sociale), € 8 per risultati economici precedentemente ottenuti e non distribuiti (Riserve) e € 2 per il risultato rilevato nell'ultimo periodo *n1* (Utile dell'esercizio).

Il Patrimonio è lo strumento con il quale, per mezzo di combinazioni virtuose di fattori della produzione, l'impresa tenta di generare nuovo valore. Attraverso la gestione, infatti, gli elementi patrimoniali subiscono variazioni *originarie* attive o passive che, salvo compensazioni, provocano variazioni economiche *derivate* nel valore netto del Patrimonio generando il **Risultato economico d'esercizio**; il quale, a sua volta, grazie a un coerente effetto di concordanza, corrisponde, se positivo (utile) a una *creazione di risorse*, se negativo (perdita) a una *distruzione di risorse*.

L'**Utile d'esercizio** maturato sino alla data delle valutazioni di Bilancio mette a disposizione nuove risorse potenziali che integrano il valore complessivo del Patrimonio netto di un'impresa in funzionamento.

L'Utile **non rappresenta un valore in più rispetto a quanto desumibile dalle Attività nette che già lo incorporano** e segnala soltanto che una parte di queste ultime è stata ottenuta grazie a un'efficace ed efficiente gestione, la quale, in un certo arco di tempo, ha generato valore aggiuntivo. Si tratta di un aumento patrimoniale netto “generico”, nel senso che non stiamo parlando di soldi, né di beni specificamente separabili e individuabili, ma solo di aumenti netti in termini di valore. Sbagliato sarebbe infatti ritenere che il Risultato economico positivo ottenuto in un certo arco di tempo corrisponda a un insieme di risorse identificabili dell'Attivo, o addirittura a denaro.

L'utile corrisponde a valore di nuova produzione e perciò in linea di massima, salvo vincoli legislativi, liberamente disponibile per la distribuzione.

Esempio

Valori al 31/12/*n2*:

Attivo € 115, costituito da: Impianti e macchinari € 40, Merci € 30, Crediti v/clienti € 40, Denaro in cassa € 5

Passivo € 50, costituito da Debiti v/fornitori

Attività nette € 65 (date da € 115 di Attivo meno € 50 di Passivo)

Patrimonio netto € 65 (quote ideali: Capitale sociale € 50, Riserve € 8, Utile *n1* € 2, Utile *n2* € 5).

Le Attività nette sono aumentate di € 5 (Utile d'esercizio *n2*). Come si nota, l'Utile indicato quale voce “ideale” del Patrimonio netto non aggiunge nulla all'Attivo, che già lo incorpora, e non corrisponde a denaro (il denaro è addirittura diminuito).

Simmetricamente, un Risultato economico negativo, cioè una **Perdita d'esercizio**, corrisponde a una generica diminuzione subita dal Patrimonio dell'impresa in un certo arco di tempo per effetto della gestione, la quale ha distrutto valore esistente, erodendo progressivamente la dotazione aziendale nel suo complesso. Anche in questo caso è bene sottolineare che non si tratta di un fenomeno attinente necessariamente alle liquidità o ad altri elementi individuabili dell'Attivo o del Passivo.

Quando la Perdita viene rilevata contabilmente essa è già avvenuta e le risorse se ne sono già andate. La rilevazione del Risultato economico negativo ne attesta solo la precedente fuoriuscita, invitando i soci a trovare una soluzione di riparo e ad assumere una decisione formale in merito alla copertura della Perdita subita.

Esempio

Valori al 31/12/*n3*:

Attivo € 105, costituito da: Impianti e macchinari € 30, Merci € 40, Crediti v/clienti € 29, Denaro in cassa € 6

Passivo € 50, costituito da Debiti v/fornitori

Attività nette € 55 (date da € 105 di Attivo meno € 50 di Passivo)

Patrimonio netto € 55 (quote ideali: Capitale sociale € 50, Riserve € 8, Utile *n1* € 2, Utile *n2* € 5, Perdita *n3* - € 10).

Le Attività nette sono diminuite di € 10 (Perdita d'esercizio *n3*). Come si nota, la Perdita indicata quale voce “ideale” del Patrimonio netto attesta un impoverimento netto generico del Patrimonio d'impresa, senza alcun riferimento diretto alle Passività (rimaste inalterate) o al denaro (il quale è addirittura aumentato).

La “funzione protettiva” del Capitale sociale

Dal testo della sentenza:

“(…) l’ordinamento tuttora considera il capitale sociale uno strumento di tutela contro la tendenza alla traslazione del rischio ai terzi: si pensi al divieto di distribuire utili in presenza di perdite (art. 2433 c.c.) ed alle norme sulla riduzione del capitale sociale (art. 2445-2447 c.c.); si intende tutelare, quindi, una frazione determinata del patrimonio netto, quale condizione per la costituzione e la continuazione dell’impresa societaria” (4.1)

“(…) [il capitale sociale] pur nell’indubbia evoluzione subita nell’ordinamento positivo, mantiene la perdurante garanzia per i creditori circa la consistenza patrimoniale minima della società” (4.1)

“(…) il capitale sociale ha, dunque, «un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alle riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall’assemblea sono liberamente disponibili»; pertanto, «debbono essere utilizzate, nell’ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale»” (4.5)

Il **Capitale sociale** indica le risorse inizialmente apportate dai soci, aumentate (e diminuite) dalle variazioni che la dotazione di start-up subisce nel corso del tempo.

Spesso, quando si vuole enfatizzare la necessità di garantire i diritti dei creditori sociali, si ha l’abitudine di riferirsi proprio alla misura del Capitale sociale, quasi che si trattasse di una risorsa autonoma e separabile dalle altre. Tuttavia il Capitale sociale **non rappresenta un valore distinto e aggiuntivo, ma soltanto la fonte di provenienza di una quota delle risorse dell’Attivo**, le quali nel tempo subiscono una trasformazione qualitativa sulla base delle scelte aziendali. Ed è su quella parte di beni aziendali nei quali il Capitale sociale risulta essere genericamente investito che i creditori sociali possono far valere i propri diritti, non già su una posta contabile aggiuntiva del Patrimonio netto.

Esempio: immaginiamo che, in sede di costituzione della società, i € 50 conferiti dai soci consistano in una banconota di tale valore. I € 50 vengono iscritti nello Stato patrimoniale, nella sezione di sinistra (Attivo), alla voce: Denaro in cassa, per indicare la disponibilità liquida esistente; e vengono “ripetuti” nella sezione di destra (Passivo, o meglio Patrimonio netto), alla voce: Capitale sociale, per specificare la “provenienza” della banconota e il vincolo di restituzione cui è sottoposta.

Com’è evidente, le risorse disponibili non sono € 100 (cassa € 50 + capitale sociale € 50), ma soltanto € 50 (cassa). E i potenziali creditori che intendano investire nella società saranno garantiti dai € 50 che si trovano in cassa e non da un’ipotetica moneta aggiuntiva denominata “Capitale sociale”.

L’accantonamento degli utili a Riserva

Dal testo della sentenza:

“La valutazione secondo il metodo del patrimonio netto, ... lascia emergere la c.d. sostanza economica del bene, ... Ma torna la logica prudentziale, laddove la legge impone la costituzione di una «riserva non distribuibile» ai soci: in quanto potrebbe, allora, operarsi una distribuzione di utili solo sperati e, di fatto, la restituzione di patrimonio ai soci e la lesione dell’integrità del capitale sociale. La regola è dunque dettata per evitare il rischio di indebite fuoriuscite di ricchezza dal patrimonio della società, ed, in particolare, la distribuzione di ricchezza tra i soci, impoverendo il patrimonio dell’ente e ponendo così a repentaglio le ragioni dei creditori, i quali invece hanno diritto ad essere soddisfatti con priorità rispetto ai soci (così Cass. 23 marzo 2004, n. 5740).” (4.2)

Il Risultato economico positivo può essere “accantonato a Riserva”, dando origine al fenomeno dell’**autofinanziamento proprio**.

L’autofinanziamento proprio non comporta alcuna generazione aggiuntiva di risorse, ma soltanto **trattiene in azienda parte del risultato precedentemente prodotto**, che risulta già esistente e investito nella forma ritenuta dai soci più consona alle esigenze aziendali. La presenza nel Passivo (Patrimonio netto) di una Riserva volontaria **non aggiunge dunque risorse all’Attivo**, ma testimonia soltanto che una parte di quelle risorse, prodotte dalla favorevole gestione precedente, non sono state distribuite ai soci, rendendo stabile un incremento patrimoniale già avvenuto.

Esempio

Ritorniamo al risultato economico dell’esercizio *n1* (utile di € 2) e ipotizziamo che i soci ne deliberino l’integrale accantonamento a Riserva. Per questa via non si produrrà alcun effetto in termini di valore, ma unicamente una *modifica contabile* nella *composizione* delle quote ideali del Patrimonio netto, che rimarrà uguale a € 60 e sarà così composto: Capitale sociale € 50 e Riserve € 10 (8+2), con l’unica conseguenza, certo non marginale, di saldare stabilmente al Patrimonio l’avvenuta creazione di nuovo valore.

È come se, intorno alle risorse che i soci hanno apportato, e che offrono la dimensione quantitativa della loro affidabilità nei confronti del sistema economico, venisse via via disposto un anello di protezione, con una duplice **funzione “auto-assicurativa”**:

- in primo luogo a **carattere preventivo e precauzionale** (“ex ante”) contro il rischio generale d’impresa, in quanto l’autofinanziamento proprio, irrobustendo il Patrimonio e potenziando i processi produttivi, allontana la probabilità di subire la formazione di perdite d’esercizio;
- in secondo luogo a **carattere di copertura** (“ex-post”) delle eventuali perdite successivamente subite, le quali, nei limiti della capienza di quella cinta difensiva, trovano assorbimento.

Tutto ciò a vantaggio delle **garanzie per i creditori sociali**, che possono beneficiare della presenza di maggiori risorse e agire su un Patrimonio potenziato.

Infatti, quanto più è alto il fronte di copertura offerto dalle Attività nette, le quali *idealmente* per prime rispondono al rischio d’impresa, tanto più sarà ostacolato il lavoro di aggressione degli avvenimenti negativi sulla quota di Attivo residuo *idealmente* posta a garanzia delle obbligazioni contratte verso terzi.

Non bisogna però fraintendere i termini di questa maggior garanzia. I creditori, grazie all’autofinanziamento proprio dell’impresa, godono di una maggior tutela non certo perché possano in questa maniera accedere a un “secondo portafoglio” nascosto e separatamente aggredibile (le Riserve), ma in virtù di quel cerchio di risorse dell’Attivo che “abbraccia” la quota più intima e indisponibile, quella corrispondente al Capitale sociale, al di sotto della quale non bisognerebbe mai scendere.

Non si tratta dunque di risorse specificamente individuabili e distinte dalle altre, né tantomeno di denaro.

Attenzione perciò a non pensare e a non affermare che gli elementi patrimoniali attivi di cui stiamo discutendo corrispondano a specifici beni dell’Attivo separati dagli altri per meglio rispondere al vincolo di garanzia cui sono sottoposti, ancor meglio se mantenuti in forma liquida¹.

La circostanza che si tratti di disponibilità liquide è soltanto eventuale e davvero poco auspicabile, considerato che il vantaggio che l’azienda consegue dalla creazione di valore si esplica proprio nella possibilità di un’oculata conversione delle risorse conseguite dai redditi in mezzi di produzione di altro reddito.

La distribuzione delle Riserve

Dal testo della sentenza:

“(…) le riserve «sono destinate a costituire un presidio avanzato del capitale medesimo» (...) «i “diversi strati” del netto, poiché sono progressivamente più vincolati a garanzia dei creditori, possono e devono subire le decisioni dei soci di intaccarli (...) secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con la quale la società potrebbe deliberarne la destinazione ai soci, (...) restando preclusa ai soci la possibilità di far gravare le perdite sul netto meno vincolato, sino a quando esistono parti di netto meno vincolate o non vincolate» (Cass. 2 febbraio 2007, n. 8221).” (4.5)

Quando distribuisce l’utile precedentemente prodotto, l’impresa lo fa non certo accedendo a una “cassaforte” sottratta alle vicende gestionali (le Riserve), ma alle **risorse in quel momento disponibili**, indipendentemente dal fatto che quel Risultato economico che viene distribuito si sia davvero concretizzato in un aumento delle liquidità.

Tra reddito prodotto e reddito distribuito esiste un legame solo indiretto, in termini di valore. Le risorse che vengono *oggi* distribuite non sono infatti, salvo rarissimi casi, le medesime risorse prodotte *ieri*, ma soltanto risorse di ugual valore. Il Reddito, a suo tempo, potrebbe essere stato conseguito attraverso un aumento netto dell’Attivo di natura non liquida, che oggi non si ha alcuna convenienza a smobilizzare o, addirittura, grazie a una riduzione del passivo senza corrispettivo (ad esempio un abbuono, privo di qualunque effetto sulle risorse liquide disponibili).

¹ Di fronte all’obiezione di chi manifesta il timore che al momento del bisogno vengano a mancare le necessarie risorse è possibile rispondere con le parole di Domenico Amodio (*Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli 1965), secondo il quale: “Non vi è garanzia migliore, invece di trattenerle improduttivamente in veste monetaria in cassa o banca, che indirizzarle insieme alle altre verso il fine comune del rafforzamento patrimoniale e della creazione di nuovo valore, circostanza che offre anche ai creditori sociali le migliori prospettive”.

Esempio

Ritorniamo alla situazione creatasi al termine dell'esercizio $n1$, per il quale il Risultato economico era stato integralmente assegnato a Riserva (diventata così € 10) e analizziamo le conseguenze di una parziale distribuzione della Riserva (ad esempio per € 4).

La quota distribuita comporterà con ogni probabilità un'assegnazione in denaro, che si ridurrà di € 4, passando dunque da € 10 a € 6. Le Attività nette, così come il Patrimonio netto, scenderanno di € 4, passando da € 60 a € 56, riducendo il fronte delle garanzie patrimoniali.

Come si vede, *verrà assegnata parte del denaro in quel momento disponibile*, indipendentemente dal momento in cui quel denaro si è formato. Potrebbe, per assurdo, trattarsi di parte del denaro investito inizialmente dai soci e non ancora convertito in fattori, che con il Risultato economico non rivela quindi alcun legame diretto, ma una mera corrispondenza in termini di valore.

La copertura delle Perdite attraverso l'utilizzo di una Riserva

Dal testo della sentenza:

“(...) una riserva può essere utilizzata per molti scopi, come la riduzione diretta delle perdite, l'aumento gratuito di capitale o la distribuzione ai soci come utile” (4.3)

Anche il fenomeno della copertura delle Perdite tramite l'utilizzo di Riserve va interpretato correttamente.

La copertura di una Perdita **non avviene nel momento in cui la si ripiana dal punto di vista contabile**, bensì in un tempo precedente, mano a mano che le configurazioni negative si dispiegano e il Patrimonio si mostra in grado di offrire un idoneo fronte di copertura agli avvenimenti avversi.

La copertura della Perdita dietro utilizzo delle Riserve **assume un carattere meramente formale** (virtuale) e non si traduce in una effettiva tutela dei creditori sociali. Essa infatti si realizza unicamente attraverso una compensazione tra due quote ideali del netto patrimoniale, una positiva (la Riserva) e una negativa (la Perdita), bilanciamento che lascia inalterato il Patrimonio netto nella sua misura, precedentemente impoverita dalla gestione negativa.

Esempio

Ritorniamo all'esercizio $n3$, nel quale era stata subita una Perdita di € 10.

Ipotizziamo che il Reddito dell'anno $n1$ (utile € 2) e il Reddito dell'anno $n2$ (€ 5) siano stati a suo tempo capitalizzati a Riserva, con la conseguenza che il Patrimonio netto di € 55 sia costituito dalle seguenti quote ideali: Capitale sociale € 50, Riserve € 15 (8+2+5), Perdita $n3$ - € 10, cui corrispondono Attività nette di ugual valore.

Supponiamo che la Perdita di € 10 subita nell'esercizio $n3$ venga azzerata attraverso l'utilizzo delle Riserve esistenti, le quali da € 15 scendono a € 5.

Come si nota, per questa via non si produrrà alcun effetto in termini di valore, ma unicamente una *modifica contabile nella composizione delle quote ideali del Patrimonio netto*, il quale conserverà l'ammontare di € 55 (Capitale sociale € 50 e Riserve € 5 [8+2+5-10]), come già precedentemente impoverito dalla gestione avversa.